

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 16/04/2013

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2013.

L'anno duemilatredici, addì sedici del mese di aprile, alle ore 15,25, nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:

BERNARDINI Fabio TONELLI Elisa

MOSCHI Paolo FARDELLINI Antonio FEDELI Riccardo TRINCIARELLI Vera LEONETTI Riccardo DELLO SBARBA Rosa

COSTA Roberto BETTINI Davide
GUARNERI Sonia DEI Pier Luigi
COCUCCI Luigi Antonio ISOLANI Giulio
LONZI Simone MORETTI Francesca
RIGHI Maurizio BASSINI Antonella
CARUSO Nicola CUCINI Danilo

risultano assenti soltanto i signori: -----

sono presenti anche gli assessori esterni: Gazzarri Graziano, Silvi Lilia.

sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Trinciarelli, Bassini, Cucini.

Quindi, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Pier Luigi Acerbi, si passa alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la relazione dell'assessore Tonelli e del funzionario Pasquinucci il consigliere Dei chiede alcune precisazioni, il funzionario le fornisce e viene stabilito, per maggiore chiarezza di modificare il punto 2 comma 1c del dispositivo inserendo le parole riportate in grassetto sottolineato, a seguito di ciò il sopracitato comma risulterà come segue:

1.c) 0,4% (4 per mille) per le unità immobiliari e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, possedute e adibite ad abitazione principale da soggetti che, provenendo da altro comune, acquisiscono per la prima volta la residenza nel comune di Volterra: tale aliquota si applicherà, solo per i primi tre anni, ai soggetti che acquisiscono la residenza a partire dall'anno 2013;

Segue ampia discussione durante la quale, su proposta del Sindaco, viene effettuata una pausa di 5' per un chiarimento interno alla maggioranza;

Vengono infine effettuate le dichiarazioni di voto, quindi:

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è pari allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;

RICHIAMATO l'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 che ha previsto l'esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni montani o parzialmente montani inseriti nell'apposito elenco ISTAT;

PRESO ATTO che il Comune di Volterra risulta inserito in tali elenchi in qualità di comune totalmente montano e che pertanto risulta superflua la fissazione di un'aliquota specifica per tale fattispecie di immobili ai sensi del sopraccitato art. 13 co. 8;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative pertinenze si applicano le agevolazioni per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale valore può essere elevato dai comuni fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 10 che prevede, per i comuni che non aumentano la detrazione per abitazione principale a favore dei residenti, la possibilità di stabilire un'aliquota superiore per le abitazioni tenute a disposizione;

VALUTATO inoltre che, a partire dall'anno 2012, le abitazioni tenute a disposizione, al contrario di quelle affittate, sono assoggettate, a norma del comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011, esclusivamente all'IMU;

RITENUTO pertanto, alla luce del quadro normativo sopra delineato e delle esigenze di bilancio, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale e di avvalersi invece della facoltà di cui al sopraccitato comma 10, stabilendo per le abitazioni tenute a disposizione, un'aliquota più elevata di quella ordinaria;

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figliodi età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l'importo di € 400,00;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato in data 22/06/2012 con delibera CC n. 35 che, all'articolo 2, prevede tale equiparazione;

Valutato come ad oggi, trascorsa la scadenza prevista del 15 febbraio 2013, non sia stata ancora determinata l'entità del taglio dei trasferimenti erariali collegato all'applicazione dell'art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012 (c.d. spending review) per complessivi 2,25 miliardi;

Valutato altresì come ad oggi non risultano ancora determinati i criteri di ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale destinato a sostituire nell'anno 2013 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

Richiamato l'art. 1 comma 380 della legge n. 228/2012 che ha abolito la riserva statale sulla quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riservando tuttavia allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo (categoria catastale D) nella misura dell'aliquota standard (0,76%);

Preso atto pertanto che nell'attuale situazione di grande incertezza normativa in ordine alle risorse effettivamente a disposizione dei comuni nell'anno 2013 non sia possibile in questo momento ipotizzare manovre volte a inasprire o attenuare la pressione fiscale legata all'applicazione di questo tributo se non in misura limitata;

Richiamato l'art. 10 del D.L. "recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A., per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" che, al comma 4, modifica il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 specificando che l'efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU, decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e Finanze e che il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 maggio, mentre quello del saldo sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 novembre;

Ritenuto opportuno pertanto precisare come la struttura delle aliquote IMU 2013 di seguito delineata, potrà essere eventualmente variata in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, per la determinazione del saldo, una volta dissipate le incertezze normative in ordine alla effettiva quantificazione delle spettanze del comune di Volterra per l'anno in questione;

Richiamato l'o.d.g. n. 7 approvato dal Consiglio Comunale del 9/1/2013 nel quale il consiglio comunale dava mandato alla Giunta Comunale:

- ➤ di introdurre un' aliquota IMU agevolata, rispetto a quella stabilita dall'amministrazione, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze a favore di soggetti, che, in base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti portatori di handicap certificati ai sensi della legge 104/92;
- Ad introdurre una nuova aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria a favore di quei proprietari che cedono i propri alloggi a canone concordato;

Ritenuto quindi indispensabile per dare applicazione al mandato di cui al sopra richiamato o.d.g. n. 7/2013 introdurre nella struttura delle aliquote IMU 2012 le modifiche di seguito riportate:

- ➤ Introduzione di una aliquota dello 0,4% (4 per mille) da applicarsi all'abitazione principale e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, di quei soggetti che, in base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della legge n. 104/92;
- ➤ Introduzione di un'aliquota dello 0,76% (7,6 per mille) per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato, di cui all'art.2, comma 4, della legge 09/12/98 n°431 e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011;

Ritenuto opportuno inoltre incentivare l'acquisizione di nuove residenze, prevedendo un'aliquota agevolata al 4 per mille per un periodo di tre anni, a favore di soggetti che, provenendo da altro comune, acquisiscono la residenza in un immobile posto nel territorio comunale e adibito ad abitazione principale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con voti favorevoli 11 (Uniti per Volterra – Lista Civica, Il Popolo per Volterra), contrari 10 (Rosa Dello Sbarba – Città Aperta, La Sinistra per Volterra, Progetto Originario Lista Civica) espressi nei modi di Legge da n°21 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2013 nelle seguenti misure:
 - ➤ 1.a) 0,5% (5 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011.
 - ➤ 1.b) 0,4% (4 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, di quei soggetti che, in base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della legge n. 104/92
 - ➤ 1.c) 0,4% (4 per mille) per le unità immobiliari e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, possedute e adibite ad abitazione principale da soggetti che,

- provenendo da altro comune, acquisiscono per la prima volta la residenza nel comune di Volterra: tale aliquota si applicherà, solo per i primi tre anni, ai soggetti che acquisiscono la residenza a partire dall'anno 2013;
- ➤ 1.d) 0,76% (7,6 per mille) per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato, di cui all'art.2, comma 4, della legge 09/12/98 n°431 (con esclusione della detrazione di imposta) e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011
- ➤ 1.e) 1,06% (10,6 per mille) per le abitazioni tenute a disposizione (secondo la definizione di cui all'art. 41 del T.U. n. 917/86) da almeno due anni al 1° gennaio dell'anno di imposizione e per le relative pertinenze.
- ➤ 1.f) 0,89% (8,9 per mille) aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti 1.a e 1.b.
- 3. Di dare atto che per non rientrano in ogni caso nella fattispecie di cui al punto 1.e) le casistiche di seguito elencate:
 - Abitazioni concesse in uso gratuito a familiari;
 - Abitazioni che risultino utilizzate quale abitazione principale da contitolari o familiari del soggetto passivo;
 - Abitazioni concesse in locazione a terzi, anche ad uso turistico, con contratto regolarmente registrato nei casi e nei modi di legge;
 - Unità abitative utilizzate per attività ricettiva regolarmente denunciata;
 - Unità abitative contigue all'abitazione principale che, seppure separatamente accatastate, sono occupate ad uso abitazione dal soggetto passivo e dai suoi familiari;
 - Unità abitative realizzate per la vendita e non vendute da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione;
 - Abitazioni dichiarate inagibili ai sensi dell'art. 4 del Regolamento IMU.
- 4. Di stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, specificando che la detrazione si applica solo per le fattispecie indicate ai punti 1.a), 1.b) e 1.c).
- 5. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

- 6. Di stabilire, che nei casi di trattamento agevolativo previsto per la fattispecie di cui ai punti 1.b), 1.c) e 1.d) deve essere presentata specifica comunicazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire all'ufficio Tributi entro il 31/12 di ogni anno di riferimento, pena la non ammissibilità al beneficio.
- 7. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013 secondo i termini e le modalità indicate al comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni.
- 8. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze Direzione Federalismo Fiscale.

effettuata la votazione esce dall'aula il consigliere Bernardini che pertanto non partecipa alla votazione in merito all'immediata eseguibilità;

Con separata votazione palese, con voti favorevoli 11 (Uniti per Volterra – Lista Civica, Il Popolo per Volterra), contrari 9 (Rosa Dello Sbarba – Città Aperta, La Sinistra per Volterra, Progetto Originario Lista Civica) espressi nei modi di Legge da n°20 consiglieri presenti e votanti; il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Chiuse le votazioni il Sindaco mette in votazione la proposta di spostare il punto 22 all'ordine del giorno del Consiglio ad oggetto: "Mozione: «Introduzione del canone concordato nei contratti di affitto di alloggi tra privati e relativa incentivazione tramite aliquota IMU ridotta». Presentata dal gruppo consiliare "Progetto Originario – Lista Civica" (prot.12558/2012).", in quanto l'argomento è attinente con quello appena discusso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 16 (Uniti per Volterra – Lista Civica, Il Popolo per Volterra, La Sinistra per Volterra, Progetto Originario Lista Civica, consigliere Dei), astenuti 4 (Rosa Dello Sbarba – Città Aperta,) espressi nei modi di Legge da n°20 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di procedere, a seguire, alla discussione del punto 22 all'ordine del giorno ad oggetto: "Mozione: «Introduzione del canone concordato nei contratti di affitto di alloggi tra privati e relativa incentivazione tramite aliquota IMU ridotta». Presentata dal gruppo consiliare "Progetto Originario – Lista Civica" (prot.12558/2012).".

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Pier Luigi Acerbi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Pier Luigi Acerbi

Volterra, lì 09/05/2013

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 09/05/2013 ed ivi rimarrà sino al 24/05/2013 Volterra, 09/05/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Domenico Fimmanò